



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale della discussione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2019

Seduta di convocazione. Il giorno ventisei Marzo duemiladiciannove ore 21:00, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge sulle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

1	Antonelli Emanuele	Presente	14	Ghidotti Roberto	Presente
2	Reguzzoni Maria Paola	Presente	15	Efrem Paulos Dawit	Presente
3	Albani Alessandro	Presente	16	Castiglioni Gianluca Angelo Mario	Presente
4	Pincioli Livio	Assente	17	Provisione Michela	Presente
5	Guarneri Matteo	Presente	18	Alba Laura	Presente
6	Licini Paolo Iginio	Presente	19	Brugnone Massimo	Presente
7	Azzimonti Ivo	Presente	20	Verga Valentina	Assente
8	Gorrasi Carmine	Presente	21	Berutti Lucia Cinzia	Presente
9	Fraschini Donatella	Presente	22	Mariani Valerio Giovanni	Presente
10	Buttiglieri Maria Angela	Presente	23	Genoni Luigi	Presente
11	Tallarida Francesca	Presente	24	Cerini Claudia	Presente
12	Genoni Paolo	Presente	25	Tallarida Orazio	Presente
13	Cornacchia Diego	Presente			

Risultano pertanto presenti n. 23 membri del Consiglio, all'inizio della discussione del presente argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori:

Maffioli Manuela, Magugliani Paola, Rogora Massimo, Chiesa Alessandro Angelo Maria, Arabini Miriam

Assiste il Segretario Generale Comunale Dott. Domenico d'Apolito.

Valerio Giovanni Mariani nella qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente o.d.g. avente per

O G G E T T O

GC: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), suddivisa nelle componenti imposta municipale propria (IMU), tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 9 settembre 2014 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 67 del 16 luglio 2015, n. 52 del 31 marzo 2016, n. 22 del 29 marzo 2017 e n. 19 del 26 marzo 2018;

RICHIAMATO l'articolo 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche ai seguenti articoli del vigente Regolamento IUC:

- Art. 4.A - Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI
- Art. 7.bis.B. Base imponibile per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito
- Art. 7.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 8.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati
- Art. 13.D - Tariffa per utenze domestiche
- Art. 18.D - Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 18.bis.D - Riduzione per le “nuove attività produttive”
- Art. 20.D - Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari
- Art. 21.D - Tributo giornaliero
- Art. 25.D - Contenuto e presentazione della denuncia

nonchè introdurre i nuovi seguenti articoli:

- Art. 14.A - Potenziamento dell'ufficio tributi IMU e TARI
- Art. 19.bis.D - Riduzioni per zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche
- Art. 19.ter.D – Riduzioni per la prevenzione nella produzione di rifiuti e promozione riutilizzo.
- Art. 19.quater.D – Riduzione per cittadini italiani iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti”*;

DATO ATTO CHE:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 marzo 2019;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi - Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che in data 13 marzo 2019 la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale e in data 20 marzo 2019 è stata oggetto di esame da parte della commissione “Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale”, che si è espressa con il parere favorevole agli atti;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss. mm e ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

FATTO SALVO il buon esito della registrazione del dibattito consiliare per la cui approvazione si demanda a specifica deliberazione in data successiva ai sensi dell'art. 20, comma 6, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che in data 25 marzo 2019 i gruppi consiliari "Misto" e "Antonelli per Busto" hanno presentato l'emendamento protocollo n. 36786 (sostitutivo dei precedenti protocolli n. 36518 di pari data e 35794 del 22 marzo 2019), il quale prevede **la rimozione dell'art 19 bis – "Riduzioni I.U.C. per zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche"** ed il suo inserimento sotto l'art. 6 A **"Poteri del Comune"** come comma 7 con la seguente formulazione:

comma 7 "L'art. 1 co 86 della legge 549/1995 consente all'Ente locale, in presenza di particolari condizioni di disagio per le attività commerciali ed artigianali con sede operativa in zone ove siano stati svolti lavori per opere pubbliche di concedere agevolazioni sui tributi di competenza; pertanto potrà esser chiesto e concesso lo sconto del 50% sulle imposte e tasse inerenti il Regolamento I.U.C. (IMU-TASI-TARI).

La riduzione per IMU competerà ai soli soggetti proprietari dell'immobile ove vengono esercitate le attività di riferimento, limitatamente alla quota di competenza del Comune.

Quanto sopra a condizione che nella zona di riferimento si sia verificata la "preclusione al traffico" per un periodo non inferiore a mesi sei nell'arco dell'anno dell'imposizione.

La preclusione al traffico dovrà essere attestata con determina dirigenziale al termine dei lavori e comunicata agli Uffici impositivi.

La domanda di riduzione da parte degli aventi diritto dovrà pervenire entro il 30 giugno dell'anno successivo e sarà applicata nell'avviso del successivo pagamento mediante conguaglio compensativo."

Sull'emendamento il 25 marzo 2019 si sono espressi favorevolmente sia il dirigente al servizio "Risorse finanziarie - Tributi" sia il collegio dei Revisori dei Conti con il rilascio di apposito parere allegato quale parte sostanziale ed integrante;

Con il seguente esito della votazione espressa in modalità elettronica alle ore 21,52 in ordine all'emendamento prot. Com.le n. 36786 del 25 marzo 2019:

Presenti in aula 23

favorevoli 18: Albani Alessandro - Antonelli Emanuele - Azzimonti Ivo - Berutti Cinzia - Brugnone Massimo - Buttiglieri Mariangela - Cornacchia Diego - Efrem Paulos Dawit - Frascini Donatella - Genoni Paolo - Ghidotti Roberto - Gorrasi Carmine - Guarneri Matteo - Licini Paolo - Mariani Valerio Giovanni - Reguzzoni Maria Paola - Tallarida Francesca - Tallarida Orazio

astenuti 4: Alba Laura - Castiglioni Gianluca - Cerini Claudia - Genoni Luigi

non votante 1: Provione Michela

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L'EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Successivamente con il seguente esito della votazione espressa in modalità elettronica alle ore 21,53 in ordine alla proposta di deliberazione e all'annesso regolamento come sopra emendato:

Presenti in aula 23

Favorevoli 15: Antonelli Emanuele - Albani Alessandro - Azzimonti Ivo - Buttiglieri Mariangela - Cornacchia Diego - Frascini Donatella - Genoni Paolo - Ghidotti Roberto - Gorrasi Carmine - Guarneri Matteo - Licini Paolo - Reguzzoni Maria Paola - Tallarida Francesca - Tallarida Orazio - Efrem Paulos Dawit

Astenuti 8: Alba Laura - Berutti Cinzia - Brugnone Massimo - Castiglioni Gianluca - Cerini Claudia - Genoni Luigi - Mariani Valerio Giovanni - Provione Michela

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale-IUC (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, modificato nei seguenti articoli:

- Art. 6.A - Poteri del Comune
- Art. 4.A - Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI
- Art. 7.bis.B. Base imponibile per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito
- Art. 7.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 8.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati
- Art. 13.D - Tariffa per utenze domestiche
- Art. 18.D - Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 18.bis.D - Riduzione per le "nuove attività produttive"

- Art. 20.D - Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari
- Art. 21.D - Tributo giornaliero
- Art. 25.D - Contenuto e presentazione della denuncia

nonchè integrato con i nuovi seguenti articoli:

- Art. 14.A - Potenziamento dell'ufficio tributi IMU e TARI
- Art. 19.bis.D – Riduzioni per la prevenzione nella produzione di rifiuti e promozione riutilizzo.
- Art. 19.ter.D – Riduzione per cittadini italiani iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dall'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale

DOTT. DOMENICO D'APOLITO

Presidente del Consiglio

VALERIO GIOVANNI MARIANI